



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 29.9.2011  
COM(2011) 588 definitivo

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE**

**28a RELAZIONE ANNUALE SUL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE  
DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA  
(2010)**

{SEC(2011) 1093 definitivo}  
{SEC(2011) 1094 definitivo}

## 1. INTRODUZIONE

La 28a relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea nel 2010 si concentra sulle questioni strategiche e sulla valutazione dello stato attuale del diritto, in linea con il formato generale per le relazioni annuali definito dalla comunicazione della Commissione del 2007 "Un'Europa dei risultati – applicazione del diritto comunitario" (di seguito la "comunicazione del 2007")<sup>1</sup>.

La relazione segue una struttura analoga a quella degli anni precedenti<sup>2</sup>.

## 2. INFORMAZIONI GENERALI

### 2.1. Maggiori novità nella gestione delle infrazioni

Nel 2010 la Commissione ha continuato ad attuare, completare ed affinare la riforma della gestione delle infrazioni avviata con la comunicazione del 2007, in tutti i quattro settori individuati per ulteriori miglioramenti.

Un'attenzione particolare è stata rivolta all'efficiente gestione dei casi grazie ad un ulteriore coerente sviluppo e valutazione del funzionamento di EU Pilot, lo strumento per il dialogo e la risoluzione dei problemi con gli Stati membri. Ciò si è basato su quanto già intrapreso nel 2009 grazie all'introduzione di un nuovo sistema di registrazione ("Complaints Handling – *Accueil des Plaignants*" - CHAP) per denunce e richieste di informazioni sull'applicazione del diritto dell'Unione da parte di uno Stato membro (per ulteriori spiegazioni su CHAP ed EU Pilot, si veda il punto 3.2).

La Commissione ha inoltre intensificato le sue misure preventive, ad esempio, inserendo un'applicazione prospettica del diritto dell'Unione nelle sue valutazioni d'impatto delle nuove iniziative e promuovendo i piani di attuazione a sostegno del processo di recepimento delle nuove direttive (cfr. punto 3.4).

L'entrata in vigore del trattato di Lisbona ha apportato importanti cambiamenti nella gestione delle infrazioni. Una di tali novità è la possibilità per la Commissione di chiedere, all'inizio del procedimento, sanzioni pecuniarie contro gli Stati membri per mancata notifica delle misure di attuazione di una direttiva adottata secondo una procedura legislativa (articolo 260, paragrafo 3, del TFUE). In una comunicazione del 2010<sup>3</sup>, la Commissione ha illustrato la propria politica sull'applicazione di questo nuovo strumento (si veda il punto 3.1.1).

Infine, l'adozione del nuovo accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione<sup>4</sup> ha portato a disposizioni più complete sulle informazioni e la cooperazione in materia di infrazioni (punto 3.6).

---

<sup>1</sup> COM(2007) 502 definitivo.

<sup>2</sup> Per le precedenti relazioni, si veda:

[http://ec.europa.eu/eu\\_law/infringements/infringements\\_annual\\_report\\_it.htm](http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_annual_report_it.htm)

<sup>3</sup> GU C 12 del 15.1.2011, pag. 1.

<sup>4</sup> GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47.

## 2.2. Statistiche generali

Nel 2010 l'*acquis* dell'Unione europea comprendeva circa 8 400 regolamenti e quasi 2 000 direttive in aggiunta al diritto primario (i trattati).

Come negli anni precedenti, la relazione annuale<sup>5</sup> fornisce una panoramica dei principali dati statistici sulla gestione dei casi relativi all'applicazione del diritto dell'Unione europea da parte della Commissione. Tuttavia, ai fini di una corretta interpretazione di questi dati, è importante ricordare che la Commissione ha introdotto due nuovi strumenti di gestione (pre-infrazione) in questo campo: CHAP (registro di denunce e richieste di informazioni) ed EU Pilot (soluzione dei problemi con gli Stati membri). Per maggiori dettagli sui nuovi strumenti di gestione si veda il punto 3.2.

In passato, una sola "banca dati sulle infrazioni" (NIF) conteneva tutti i tipi di casi indipendentemente dalla loro origine e fase del procedimento. Nel medio termine, questa banca dati conterrà soltanto casi in cui la Commissione ha adottato misure formali a partire dalla lettera di costituzione in mora inviata allo Stato membro a norma dell'articolo 258 del TFUE. Attualmente, essa contiene ancora un certo numero di casi pre-infrazione (in particolare denunce) che nell'ambito del nuovo sistema sarebbero stati trattati mediante CHAP ed EU Pilot.

### 2.2.1. Numero di casi a seconda della loro origine

Alla fine del 2010, la banca dati sulle infrazioni conteneva quasi 2 100 casi d'infrazione aperti. Rispetto allo stesso dato della fine dell'anno precedente (circa 2 900 casi), il numero di procedimenti in corso si è ridotto di quasi il 30%. Ciò è dovuto in parte al fatto che le nuove denunce e i nuovi procedimenti d'ufficio sono registrati e trattati nella banca dati CHAP oppure in quella EU Pilot (cfr. le cifre per dette banche dati al punto 3.2). Il tasso di successo nella risoluzione di problemi in EU Pilot ha a sua volta significativamente contribuito alla riduzione del numero di procedimenti d'infrazione per quegli Stati membri che hanno partecipato al progetto pilota fin dalla sua attuazione nell'aprile 2008.

L'uso generalizzato di strumenti pre-infrazione per il trattamento delle denunce e dei procedimenti d'ufficio ha modificato la composizione dei casi nella banca dati sulle infrazioni per quanto riguarda la loro origine. Alla fine del 2009, il 53% dei casi pendenti derivavano da denunce; questa percentuale è scesa (di oltre il 10%) a poco più del 40% nel 2010.

739 procedimenti in corso (circa il 35% del totale) derivano da casi di *procedure d'ufficio* della Commissione, il che è meno di quanto registrato nel 2009 (925). Tuttavia, la percentuale è influenzata dal fatto che i servizi della Commissione devono ora gestire nuovi casi di procedimenti d'ufficio, teoricamente in prima istanza tramite EU Pilot.

I 470 casi di *mancata comunicazione*<sup>6</sup> aperti rappresentano il 22% dell'insieme dei casi pendenti. Rispetto allo stesso dato relativo al 2009, vi è un aumento in termini assoluti: solo 407 casi di mancata comunicazione sono stati aperti alla fine del 2009. Ciò può essere in parte

---

<sup>5</sup> La presente relazione introduce le cifre più importanti; il documento di lavoro dei servizi della Commissione, {SEC (2011) 1094 definitivo} contiene dati più completi.

<sup>6</sup> Casi in cui lo Stato membro interessato non ha adempiuto al suo obbligo di comunicazione delle misure di recepimento di una direttiva.

spiegato dal fatto che il calendario per il recepimento nel 2010 ha incluso più direttive rispetto al 2009 (cfr. il punto 3.1.1).

Nel 2010 la Commissione ha archiviato 987 casi derivanti da denunce e procedimenti d'ufficio (contro i 1 389 nel 2009). La maggior parte di queste archiviazioni (431 decisioni) si sono verificate prima dell'invio della lettera di costituzione in mora allo Stato membro e vi si è potuto procedere in quanto gli Stati membri hanno adottato adeguati provvedimenti al fine di conformarsi alla legislazione dell'Unione, in risposta alle richieste della Commissione.

Altri 312 casi sono stati archiviati dopo l'invio della lettera di costituzione in mora e prima dell'invio del parere motivato allo Stato membro (341 casi nel 2009) e ulteriori 130 dopo l'invio del parere motivato ma sempre prima di deferire la questione alla Corte di giustizia (151 nel 2009). Pertanto, dai dati di cui sopra risulta che nell'88% delle archiviazioni, il caso non ha raggiunto la Corte di giustizia in quanto gli Stati membri hanno apportato una soluzione ai problemi giuridici sollevati dalla Commissione prima che si rendesse necessario avviare la fase successiva del procedimento di infrazione.

### *2.2.2. Numero di casi nei vari Stati membri e settori di intervento*

È l'Italia lo Stato membro contro il quale erano pendenti il maggior numero di procedimenti d'infrazione alla fine del 2010 (176 procedimenti aperti), seguita dal Belgio (159) e dalla Grecia (157). Malta, Lituania e Lettonia sono i tre Stati membri con il numero più basso di procedimenti di infrazione avviati (rispettivamente 25, 27 e 32 casi). L'Italia e la Grecia sono anche gli Stati membri contro i quali nel 2010 sono stati avviati il maggior numero di *nuovi* procedimenti d'infrazione (rispettivamente 90 e 89), seguiti dal Regno Unito (75 nuovi casi nel 2010). Nel 2010 il minor numero di nuovi procedimenti (19) è stato avviato nei confronti della Lituania; Danimarca e Malta si collocano rispettivamente al secondo e terzo posto, con 22 e 25 nuovi casi ciascuno. Sebbene l'Italia e la Grecia siano state in grado di far archiviare circa il 40% dei nuovi casi nello stesso anno, la maggior parte dei nuovi casi sono stati riportati al 2011 (rispettivamente 49 e 50 casi). Il numero di casi da riportare all'anno seguente è stato inoltre relativamente elevato anche per la Polonia e la Spagna (40 nuovi casi ciascuno). Il numero più basso di casi riportati è stato quello di Malta (8), Danimarca (10) e Lituania (11).

I tre settori in cui maggiormente si verificano infrazioni (ambiente, mercato interno e fiscalità) rappresentano il 52% del totale. Più di un quinto di tutti i casi avviati sono legati alla normativa ambientale (444), mentre quelli legati al mercato interno e alla fiscalità (rispettivamente 326 e 324), contano ciascuno per il 15% di tutte le infrazioni.

Tuttavia non è in nessuno di questi tre settori che è stato avviato il maggior numero di nuovi procedimenti d'infrazione nel 2010; è stato piuttosto nel settore della salute e tutela dei consumatori, in cui la maggior parte dei nuovi casi avviati (273) sono casi di mancata notifica (254), mentre al secondo e al terzo posto fra i settori che hanno prodotto il maggior numero di procedimenti d'infrazione nel 2010 si trovano l'ambiente e il mercato interno (rispettivamente 229 e 191 casi). Tuttavia, la Commissione ha archiviato la maggior parte dei nuovi casi di mancata notifica in materia di salute e tutela dei consumatori entro la fine del 2010, lasciandone aperti solo 62. Al contrario, erano ancora aperti circa due terzi dei nuovi procedimenti nei settori dell'ambiente, del mercato interno e dei trasporti (rispettivamente 148, 131 e 116), dove più elevato è stato il riporto di nuovi casi al 2011.

### 2.3. Petizioni

Analogamente allo scorso anno, il settore ambientale è quello in cui è stato presentato il maggior numero di petizioni al Parlamento europeo (120). Ad essi soli, i problemi relativi alla valutazione dell'impatto ambientale di certi progetti sono stati oggetto di 42 petizioni, seguiti dalla conservazione della natura (32) e dalla gestione dei rifiuti (20). Altre 14 petizioni sono state presentate nel settore della qualità delle acque e delle risorse marine. Un numero elevato di petizioni ha riguardato la giustizia, i diritti fondamentali e la cittadinanza (61), la metà delle quali ha avuto ad oggetto la libera circolazione delle persone. Anche il mercato interno e i servizi hanno rappresentato una parte sostanziale delle petizioni (49), fra cui le qualifiche professionali (13) e la libertà di prestazione di servizi (11) sono rimasti i settori con il maggior afflusso. Numerose petizioni hanno posto questioni in materia fiscale (44), in particolare nel settore delle imposte indirette (33). Anche le questioni relative all'occupazione hanno raggiunto una quota elevata: su 36 petizioni, 32 hanno riguardato la libera circolazione dei lavoratori e il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale.

A titolo di esempio, alcune petizioni al Parlamento europeo hanno portato all'avvio di procedimenti di infrazione su norme discriminatorie per la riscossione dell'imposta di successione, su norme relative alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali e sulla discriminazione nei confronti di soggiornanti di lungo periodo.

È opportuno menzionare il campo di applicazione temporale negli Stati membri dell'Unione europea a 12, dal momento che la valutazione non corretta dell'impatto ambientale è uno dei motivi principali delle petizioni. La pertinente direttiva dell'UE (85/337/CEE<sup>7</sup>) si applica unicamente a progetti la cui autorizzazione è stata richiesta dopo la data di adesione dei nuovi Stati membri (ovvero il 1° maggio 2004 e il 1° gennaio 2007).

Un numero crescente di petizioni ha richiamato l'attenzione della Commissione su malfunzionamenti nell'applicazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti<sup>8</sup>, soprattutto in Italia ed in Grecia. Anche l'importazione di veicoli di seconda mano e le tasse d'immatricolazione applicate dagli Stati membri hanno continuato a fornire materia per le petizioni.

**Conclusioni:** *in generale il numero di procedimenti d'infrazione in corso è diminuito nel 2010 rispetto agli anni precedenti. Sebbene al momento non sia possibile identificare tutti i motivi di questa tendenza, una spiegazione è l'istituzione di EU Pilot, che contribuisce a chiarire e risolvere in modo soddisfacente alcune delle questioni riguardanti l'applicazione del diritto dell'Unione sollevate dalla Commissione, ponendo in tal modo fine ai problemi senza che sia necessario avviare procedimenti di infrazione. L'ambiente, il mercato interno e la normativa fiscale restano i principali settori interessati da infrazioni, mentre le questioni connesse all'ambiente, alla libera circolazione delle persone e ai diritti fondamentali hanno formato oggetto del maggior numero di petizioni presentate al Parlamento europeo.*

---

<sup>7</sup> Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40).

<sup>8</sup> Direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 15).

### **3. PROBLEMATICHE PRINCIPALI**

#### **3.1. Recepimento tardivo**

##### *3.1.1. Sviluppo generale della politica*

In media, gli Stati membri sono stati chiamati a recepire più direttive nel 2010 rispetto al 2009 (111 direttive rispetto a 71). Parallelamente, la Commissione ha dovuto avviare un numero ancora più elevato di casi di mancata comunicazione nel 2010 (855) rispetto al 2009 (531). Anche se più della metà di questi nuovi casi di mancata comunicazione sono stati archiviati, 410 sono rimasti irrisolti alla fine del 2010. Così, considerando anche i rimanenti 60 casi di mancata notifica accumulati dagli anni precedenti, i casi di mancata comunicazione che risultavano pendenti alla fine del 2010 erano in totale 470.

Quest'ultima cifra rappresenta un aumento di quasi il 15% del numero di casi di mancata comunicazione aperti dall'inizio del 2010, quando vi erano solo 407 casi di questo tipo.

Il processo di recepimento è gestito più efficacemente in Danimarca e a Malta (ciascuno con 5 casi di mancata comunicazione aperti), mentre è più lungo in Italia (34 casi) e in Polonia (32 casi).

Molto spesso, un gran numero di Stati membri non rispetta il termine per il recepimento di una determinata direttiva. Nel momento in cui la Commissione avvia un procedimento d'infrazione, le notifiche delle misure nazionali registrano un aumento cospicuo, il che consente l'archiviazione del procedimento. Sui 792 casi di mancata comunicazione archiviati dalla Commissione nel 2010, 558 procedimenti sono stati archiviati dopo l'invio di una lettera di costituzione in mora e prima dell'invio del parere motivato agli Stati membri. Successivamente, ulteriori ritardi nel recepimento si verificano solo in una minoranza di Stati membri.

Grazie all'applicazione dell'articolo 260, paragrafo 3, del TFUE, la Commissione sarà in grado di gestire in modo più efficace le preoccupazioni derivanti da lunghi ritardi. Questa disposizione consente alla Corte, se così richiesto dalla Commissione nel suo ricorso, di applicare sanzioni pecuniarie a carico dello Stato membro che non recepisce una direttiva, già durante il primo rinvio a norma dell'articolo 258 del TFUE. In passato, le sanzioni pecuniarie per casi di mancata comunicazione potevano essere comminate solo attraverso un procedimento in due fasi, vale a dire se uno Stato membro non si era conformato ad una precedente sentenza della Corte di giustizia. Nella sua comunicazione<sup>9</sup> sull'applicazione dell'articolo 260, paragrafo 3, del TFUE, la Commissione ha chiarito che farà uso di questa nuova disposizione. Si auspica che ciò contribuisca in misura significativa ad accrescere il tempestivo recepimento del diritto dell'Unione da parte degli Stati membri.

##### *3.1.2. Specifici aspetti settoriali*

A giudicare dal numero di casi, sembra che i ritardi nel recepimento si verifichino soprattutto nel settore dell'ambiente (115 casi aperti), dei trasporti (104) e del mercato interno e dei servizi (78).

---

<sup>9</sup> GU C 12 del 15.1.2011, pag. 1.

Per quanto riguarda la *legislazione dell'Unione in materia di ambiente*, regolarmente le scadenze non vengono rispettate in un gran numero di Stati membri, situazione che di norma si risolve dopo l'avvio di procedure di infrazione, mentre ritardi prolungati sono da riscontrare in una minoranza di Stati membri. Un esempio di recepimento particolarmente lento è quello della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale<sup>10</sup>. Solo quattro Stati membri l'hanno recepita in tempo e la Corte di giustizia ha dovuto emettere sentenze contro ben sette Stati membri.

Nel 2010 il recepimento delle direttive che disciplinano il *mercato interno* ha mostrato in generale le stesse caratteristiche osservabili in tutti gli altri settori. Tuttavia, a seguito di periodi di intensa attività legislativa nel 2009 e nel 2010, in particolare nel settore dei servizi finanziari, la Commissione ha dovuto far fronte a un notevole aumento dei casi di mancata comunicazione in questo campo. Il recepimento tardivo è stato spesso dovuto all'ampiezza del campo di applicazione della normativa in questione (direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno<sup>11</sup>; direttiva 2003/41/CE relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali<sup>12</sup>), o, per esempio nel settore bancario, in cui il legislatore ha fissato termini relativamente brevi per l'attuazione (tra 1 e 15 mesi) a motivo dell'urgenza di reagire alla crisi finanziaria.

Spesso i ritardi nel recepimento interessano le direttive sui trasporti, in particolare quelle relative al trasporto su strada e al trasporto marittimo. A questo proposito, gli Stati membri hanno informato i servizi della Commissione dei seguenti motivi di recepimento tardivo: mancanza di competenze e risorse adeguate e complessi processi decisionali interni negli Stati membri. Gli Stati membri chiedono anche maggiore sostegno da parte della Commissione nel periodo tra l'entrata in vigore e il termine per il recepimento.

Il tempestivo recepimento inoltre costituisce un problema fondamentale per la *cooperazione giudiziaria, i diritti fondamentali e la cittadinanza*. Poiché parte di queste aree apparteneva in passato all'ex terzo pilastro, in questo settore la Commissione è tenuta ad applicare sia le direttive che le decisioni quadro. In molti settori disciplinati da direttive, quali la libera circolazione delle persone, la cittadinanza e la parità di genere, la notifica completa è già stata realizzata. Nel 2010, la tutela dei consumatori potrebbe essere aggiunta all'elenco, con l'archiviazione dell'ultimo procedimento di infrazione per mancato recepimento, totale o parziale, della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali<sup>13</sup>. Diversamente, i settori dell'ex-terzo pilastro che sono disciplinati da decisioni quadro pre-Lisbona segnano un ritardo nell'attuazione. La Commissione non può avviare procedimenti di infrazione sulla base di tali decisioni quadro per un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona<sup>14</sup>.

---

<sup>10</sup> GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56.

<sup>11</sup> Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).

<sup>12</sup> Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10).

<sup>13</sup> Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).

<sup>14</sup> Articolo 10 del protocollo n. 36.

Sono invece rari i problemi dovuti a recepimento tardivo in aree politiche che si fondano su un *acquis* di direttive stabile (ad esempio, la politica agricola). La legislazione dell'Unione europea in materia di imprese e industria, occupazione e affari sociali, nonché di imposte indirette sono altre aree che non registrano gravi difficoltà per quanto riguarda il tempestivo recepimento.

**Conclusioni:** *vi sono ancora settori chiaramente individuati in cui il recepimento tardivo è usuale, quali l'ambiente, il mercato interno, i trasporti e la cooperazione giudiziaria, i diritti fondamentali e la cittadinanza. Il trattato di Lisbona ha fornito alla Commissione uno strumento aggiuntivo che può contribuire a cambiare questa situazione insoddisfacente (articolo 260, paragrafo 3, del TFUE).*

### **3.2. Metodi di lavoro migliori per la gestione dei casi relativi all'applicazione del diritto dell'Unione**

**CHAP:** con l'introduzione di CHAP nel settembre 2009, la Commissione dispone ora di uno strumento informatico specificamente concepito per la registrazione e gestione di denunce e richieste di informazioni da parte dei cittadini europei sull'applicazione del diritto dell'Unione da parte di uno Stato membro. CHAP garantisce una corretta e tempestiva assegnazione delle denunce ai competenti servizi della Commissione, nonché un'informazione sistematica ai denunziati in merito al seguito dato alla denuncia, in linea con la comunicazione del 2002 relativa ai rapporti con gli autori di denunce in materia di violazioni del diritto comunitario<sup>15</sup>.

Nel 2010 sono stati creati nella banca dati CHAP 4 035 casi (di cui l'83% denunce e il 17% richieste d'informazioni). I cinque Stati membri maggiormente interessati sono: Italia (12%), Spagna (11,4%), Germania (9,5%), Regno Unito (7,5%) e Francia (6,9%).

Il 52,5% delle denunce è stato archiviato direttamente a livello della banca dati CHAP sulla base di una risposta generale da parte della Commissione mentre un altro 14% è stato archiviato in ragione della mancanza di competenza dell'Unione europea. Nel 17% dei casi l'esame è proseguito attraverso EU Pilot e il 9% ha dato luogo al procedimento di infrazione.

**EU Pilot:** il progetto EU Pilot è operativo dall'aprile 2008, con l'obiettivo di fornire risposte migliori e più rapide alle domande formulate da cittadini o imprese e soluzioni ai problemi inerenti all'applicazione del diritto dell'Unione. Esso è inoltre ideato per migliorare la comunicazione e la cooperazione tra i servizi della Commissione e le autorità degli Stati membri sull'applicazione del diritto dell'Unione, sulla sua attuazione o sulla conformità ad esso della legislazione di uno Stato membro.

In EU Pilot, i servizi della Commissione possono registrare richieste di informazioni e denunce presentate da cittadini e imprese, nonché casi avviati d'ufficio, comprese le questioni poste dalla commissione per le petizioni del Parlamento europeo o, con lettera, da parte di un membro del Parlamento europeo, alla Commissione.

Sin dalla sua attuazione, EU Pilot si è rivelato molto utile e dimostra che la Commissione e gli Stati membri partecipanti stanno cooperando per trovare soluzioni che rendano il diritto dell'Unione pienamente e rapidamente efficace a vantaggio dei cittadini e delle imprese. La Commissione esamina ogni caso e avvia procedimenti d'infrazione se non viene trovata

---

<sup>15</sup> COM(2002) 141 definitivo (GU C 244 del 10.10.2002, pag. 5).



alcuna soluzione compatibile con il diritto dell'UE. Al 31 dicembre 2010, l'81% delle risposte fornite dagli Stati membri erano state ritenute accettabili dalla Commissione<sup>16</sup>, mentre circa 160 casi sono stati trasferiti alla banca dati NIF per consentire alla Commissione di avviare il procedimento d'infrazione mediante invio della lettera di costituzione in mora ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

Nel 2008, quindici Stati membri hanno accettato di partecipare ad EU Pilot. In seguito alla riuscita del progetto, la Commissione, nella sua prima relazione di valutazione del progetto "EU Pilot" adottata nel marzo 2010<sup>17</sup>, ha deciso di invitare i restanti 12 Stati membri ad aderire al progetto. Alla fine del 2010, altri tre Stati membri hanno aderito al progetto<sup>18</sup>.

### **Banche dati della Commissione per la gestione dei casi relativi all'applicazione del diritto dell'Unione europea**

Le *denunce/ricieste di informazioni* sono registrate prima nella banca dati CHAP e quindi trasferite in EU Pilot per gli Stati membri partecipanti, qualora la Commissione necessiti di ulteriori informazioni di natura fattuale o giuridica o voglia dare allo Stato membro in questione la possibilità di proporre una soluzione conforme al diritto dell'Unione. Se non viene trovata alcuna soluzione conforme alla normativa dell'UE, i casi sono successivamente trasferiti nella banca dati sulle infrazioni NIF.

I casi proposti *d'ufficio* dalla Commissione (*ex-officio*) hanno inizio nell'ambito di EU Pilot per gli Stati membri partecipanti e, successivamente, se non è stato possibile risolverli, vengono trasferiti nella banca dati sulle infrazioni NIF.

I casi di *mancata comunicazione* sono registrati direttamente e solo nella banca dati sulle infrazioni NIF, nella misura in cui sono casi palesi per i quali l'utilizzo di EU Pilot non offrirebbe alcun valore aggiunto.

Con gli Stati membri che ancora non partecipano ad EU Pilot, la corrispondenza pre-infrazione è ancora intrattenuta mediante mezzi amministrativi tradizionali.

**Conclusioni:** *la Commissione svilupperà ulteriormente le proprie banche dati per la gestione dei casi relativi all'applicazione del diritto dell'Unione. Essa esaminerà l'estensione a tutti gli Stati membri di EU Pilot come strumento di prevenzione e di risoluzione dei problemi. L'approccio generale adottato dalla Commissione è quello di garantire la registrazione sistematica di tutte le denunce/ricieste di informazioni sull'applicazione del diritto dell'Unione, al fine di ottenere una rapida soluzione dei problemi utilizzando EU Pilot e, se necessario, avviare e portare avanti con determinazione un procedimento di infrazione.*

### **3.3. Questioni relative all'applicazione**

A norma dell'articolo 17 del TUE, la Commissione ha un ruolo unico ed essenziale nel vigilare sull'applicazione del diritto dell'Unione. Fa parte dei compiti fondamentali della

<sup>16</sup> "Accettabili" significa che, sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione può prevedere di archiviare il fascicolo.

<sup>17</sup> COM(2010) 70 definitivo.

<sup>18</sup> I 18 Stati membri sono: Austria, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Germania, Finlandia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lituania, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Spagna, e Regno Unito. Il processo continua nel 2011.

Commissione "vigilare sull'applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù dei trattati". In questo contesto, le possibilità di avviare un procedimento d'infrazione a norma dell'articolo 258 TFUE contro gli Stati membri e un procedimento che comporti sanzioni pecuniarie ai sensi dell'articolo 260 TFUE, si rivelano strumenti importanti laddove gli Stati membri persistano nell'infrazione al diritto dell'Unione.

Solo in pochi settori, tuttavia, la Commissione è legittimata ad esaminare direttamente sul campo la conformità alla normativa dell'Unione. Tali settori includono la riscossione di risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA, che è di competenza dei servizi del bilancio assistiti da esperti in materia fiscale. Le condizioni di sicurezza alimentare, salute e benessere degli animali e benessere delle piante possono essere verificate sul posto dall'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione. Agenzie specializzate dell'Unione europea, in collaborazione con i servizi della Commissione per il trasporto marittimo e aereo, procedono ad ispezioni in merito alla sicurezza nel settore del trasporto marittimo e aereo. Anche gli impianti nucleari sono sottoposti a ispezioni periodiche da parte dei servizi della Commissione<sup>19</sup>.

La possibilità per la Commissione di imporre ammende agli Stati membri è anch'essa limitata a settori particolari. Nel settore agricolo, la Commissione può ricorrere alla procedura di liquidazione dei conti, se si tratta di finanziamenti dell'Unione, escludendo dalla copertura finanziaria le spese che non sono state effettuate in conformità alle norme dell'Unione. Esiste un analogo strumento in grado di assicurare l'adeguato funzionamento di progetti cofinanziati dall'Unione nel settore della politica regionale.

Nonostante dette limitazioni, è importante ricordare che il diritto dell'Unione europea è parte integrante degli ordinamenti giuridici nazionali degli Stati membri, a prescindere dal fatto che le norme dell'Unione siano direttamente applicabili (ad esempio, i regolamenti) o richiedano il previo recepimento nel diritto nazionale (direttive). Ne consegue che la responsabilità della corretta applicazione del diritto dell'Unione incombe in primo luogo sulle pubbliche amministrazioni e sui giudici degli Stati membri, che devono fare in modo che i diritti e le obbligazioni di cittadini ed imprese siano pienamente rispettati.

Spesso le autorità nazionali beneficiano di un'ampia discrezionalità quanto alle modalità per l'organizzazione di tali meccanismi di applicazione, incluse le sanzioni per mancato rispetto delle norme. Tuttavia, il legislatore europeo e la Commissione possono promuovere in vari modi l'applicazione efficace a livello dello Stato membro.

Ad esempio, in materia di *diritti dei passeggeri*, in risposta alla crisi causata dalla nube di ceneri vulcaniche che ha paralizzato lo spazio aereo europeo nella primavera 2010, la Commissione si è riunita rapidamente con le autorità nazionali di applicazione per garantire, attraverso orientamenti concordati, un'interpretazione equilibrata e uniforme del regolamento (CE) n. 261/2004<sup>20</sup> sui diritti dei passeggeri delle compagnie aeree, in particolare relativamente all'assistenza a cui i passeggeri lasciati a terra avevano diritto da parte delle stesse compagnie.

---

<sup>19</sup> La presente comunicazione non copre la politica di concorrenza nel cui ambito la Commissione ha a sua disposizione particolari strumenti per i controlli di conformità.

<sup>20</sup> Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato (GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1).

Inoltre, la legislazione dell'Unione europea e gli accordi internazionali attualmente in vigore impongono agli Stati membri di predisporre in certi settori *meccanismi di ricorso accessibili*. Nel settore dell'ambiente, la proposta di modifica della direttiva Seveso<sup>21</sup> contiene norme relative all'accesso alla giustizia in linea con la Convenzione di Aarhus. Tali norme che garantiscono un più ampio accesso alla giustizia continueranno ad operare nel quadro della rifusione della direttiva sulle emissioni industriali (2010/75/UE<sup>22</sup>). Le norme sui ricorsi contenute nelle misure in materia di società dell'informazione (direttiva 2002/21/CE<sup>23</sup>) e la giurisprudenza correlata definiscono un vasto gruppo di soggetti interessati che possono contestare le decisioni delle autorità e dei giudici nazionali. La legislazione in materia di affari interni (ad esempio la direttiva 2009/52/CE sulle sanzioni per i datori di lavoro<sup>24</sup>) obbliga gli Stati membri a consentire a terzi (ad esempio, i sindacati) di intervenire per conto dei lavoratori coinvolti in procedimenti civili o amministrativi. Le norme in materia di migrazione obbligano a motivare il rigetto della domanda di permesso di soggiorno e ad informare i richiedenti in merito a possibili meccanismi di ricorso e relativi termini. Il rigetto delle domande di visto deve a sua volta essere motivato.

Alcune recenti direttive dell'UE obbligano gli Stati membri ad istituire *canali aggiuntivi o alternativi per la risoluzione delle controversie*. Nell'ambito del mercato interno, la direttiva concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari ("direttiva 2009/65/CE OICVM IV"<sup>25</sup>) impone agli Stati membri di istituire procedure efficaci ed effettive di reclamo e di compensazione per la risoluzione extragiudiziale di controversie instaurate dai consumatori. La direttiva 2007/66/CE relativa all'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici<sup>26</sup> stabilisce attraverso regole comuni che tutti i partecipanti a gare pubbliche di appalto possano beneficiare degli stessi mezzi di ricorso necessari in tutti gli Stati membri per tutelare i propri diritti conferiti dal diritto dell'Unione. Le norme di tutela dei consumatori costituiscono ancora uno dei principali settori in cui i mezzi di ricorso sono ancorati al diritto dell'Unione, grazie al procedimento europeo per le controversie di modesta entità (regolamento (CE) n. 861/2007<sup>27</sup>) e agli obblighi degli Stati membri, previsti dalle principali direttive (2005/29/CE<sup>28</sup> e 97/7/CE<sup>29</sup>), di

---

<sup>21</sup> Direttiva 2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 97).

<sup>22</sup> Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

<sup>23</sup> Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33).

<sup>24</sup> Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 24).

<sup>25</sup> GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32.

<sup>26</sup> GU L 335 del 20.12.2007, pag. 31.

<sup>27</sup> Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 1).

<sup>28</sup> Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).

<sup>29</sup> Direttiva 97/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19).

istituire mezzi di ricorso adeguati ed efficaci. Le direttive sulla liberalizzazione dei mercati dell'Unione europea dell'energia elettrica e del gas (2009/72/CE<sup>30</sup> e 2009/73/CE<sup>31</sup>) dal canto loro rafforzano la protezione dei consumatori, richiedendo che sia istituito un Mediatore dell'energia o un organismo dei consumatori al fine di assicurare la risoluzione stragiudiziale delle controversie. Un altro esempio di come il diritto dell'Unione europea rafforzi l'applicazione delle norme è la creazione di organismi per le pari opportunità in virtù della normativa anti-discriminazione, incaricati fra l'altro di indirizzare le vittime di discriminazioni verso organizzazioni di mediazione.

La promozione della cooperazione fra autorità nazionali competenti può spesso rappresentare un'utile misura di accompagnamento. Essa può realizzarsi attraverso reti (ad esempio IMPEL, la rete europea per l'attuazione e il controllo del rispetto del diritto dell'ambiente), comitati consultivi tradizionali (ad esempio il comitato degli alti responsabili degli ispettorati del lavoro) o strutture innovative quali il "forum" delle autorità di applicazione legate all'Agenzia europea per le sostanze chimiche nel quadro del regolamento REACH<sup>32</sup>.

Meccanismi informali di risoluzione dei problemi hanno continuato a fornire soluzioni rapide e pragmatiche ai cittadini. SOLVIT, una rete di autorità nazionali sostenuta dalla Commissione, tratta un numero di casi in crescita di anno in anno, in particolare nel settore delle professioni regolamentate, soggiorno e previdenza sociale. Nel 2010, sono stati risolti con successo 9 casi SOLVIT su 10, per lo più in un lasso di tempo di 10 settimane. Ciò dimostra un crescente tasso di successo rispetto al 2009.

In materia di *occupazione*, la commissione amministrativa per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale ha istituito un comitato di conciliazione per mediare tra Stati membri che sostengono posizioni diverse.

***Conclusioni:*** la Commissione rafforzerà e promuoverà ulteriormente strumenti di risoluzione dei problemi quali SOLVIT, reti quali IMPEL e continuerà a valutare se ulteriori meccanismi debbano essere aggiunti al sistema attuale dei mezzi di ricorso dell'Unione per migliorare l'applicazione del diritto dell'UE. Adotterà anche misure intese a rafforzare le sinergie tra gli attuali strumenti di soluzione dei problemi, per quanto possibile, in modo da garantire che i problemi vengano risolti nel modo più efficace, a vantaggio dei cittadini e delle imprese europei.

---

<sup>30</sup> Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55).

<sup>31</sup> Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).

<sup>32</sup> Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

### 3.4. Misure preventive

#### 3.4.1. Sviluppo generale

Piani di attuazione: nella comunicazione del 2007 la Commissione si è impegnata a definire sistematicamente misure preventive destinate ad aiutare gli Stati membri nell'attuazione del diritto dell'Unione europea. I piani di attuazione svolgono un ruolo importante in questo contesto: in essi, la Commissione individua i rischi principali per l'attuazione puntuale e corretta di una nuova direttiva e le azioni appropriate per contrastare tali rischi. La predisposizione di piani di attuazione costituisce parte integrante dell'approccio della Commissione "legiferare con intelligenza" e contribuisce a garantire che l'attuazione venga tenuta adeguatamente in considerazione lungo tutto il ciclo di definizione delle politiche. Nel 2010 il programma di lavoro della Commissione per il 2011 ha individuato una serie di importanti e complesse proposte per cui saranno preparati dei piani di attuazione.

Il 22 e 23 novembre 2010, la presidenza belga ha organizzato una conferenza sul recepimento delle direttive dell'Unione europea. L'evento ha fatto seguito ad una analoga conferenza organizzata dalla presidenza ceca nel mese di marzo 2009, e intendeva far condividere le migliori pratiche nell'attuazione del diritto dell'Unione<sup>33</sup>.

Formazione giuridica: il trattato di Lisbona per la prima volta fornisce una base giuridica per l'azione dell'Unione in materia di formazione giudiziaria europea (articolo 81, paragrafo 2, e articolo 82, paragrafo 1, del TFUE). La formazione giudiziaria europea dovrebbe ricomprendere la formazione dei professionisti del diritto (giudici, pubblici ministeri, avvocati, notai, ufficiali giudiziari e personale giudiziario) in tutti i settori della legislazione dell'Unione attraverso attività di formazione e programmi di scambio. La Commissione europea sta preparando una comunicazione sulla formazione giudiziaria europea per individuare le possibilità di soddisfare il fabbisogno considerevole di formazione dei professionisti del diritto in materia. Nell'ottobre 2010, la Commissione ha avviato una vasta consultazione per raccogliere i punti di vista delle principali parti interessate alla formazione giudiziaria. I risultati della consultazione saranno inclusi nella comunicazione prevista per la seconda metà del 2011.

#### 3.4.2. Principali sviluppi settoriali

Piani di attuazione: in alcuni settori, le direttive sono regolarmente corredate di piani di attuazione. Nel settore dell'*ambiente*, in cui tali piani sono stati elaborati dal 2008, la Commissione ha riesaminato il suo approccio al fine di individuare meglio i rischi e armonizzarli con altri strumenti preventivi, quali quadri comparativi e checklist di recepimento<sup>34</sup>. Nell'ambito del *mercato interno*, i piani di attuazione sono stati applicati per la direttiva sugli appalti della difesa, la terza direttiva postale e per le direttive nel settore del diritto societario. Ora la Commissione richiede in genere che sia elaborato un piano di attuazione per ogni nuova proposta di direttiva in materia di *salute e tutela dei consumatori*. Nel settore *imprese e industria*, numerose proposte di direttive saranno accompagnate da piani di attuazione. Tali proposte includono: l'ulteriore registrazione dei veicoli usati in un altro

---

<sup>33</sup> Si veda il comunicato stampa del 22.11.2010 all'indirizzo [http://www.eutrio.be/pressrelease/opening-conference-transposition-european-directives-olivier-chastel-describes-belgian-](http://www.eutrio.be/pressrelease/opening-conference-transposition-european-directives-olivier-chastel-describes-belgian)

<sup>34</sup> Una checklist di recepimento è un documento informale che viene elaborato dai servizi della Commissione dopo le discussioni con lo Stato membro interessato nell'ambito di gruppi di lavoro/riunioni pacchetto ed è destinato ad aiutare gli Stati membri ad attuare la normativa dell'UE.

Stato membro, la fissazione dei prezzi dei prodotti medicinali e le modifiche all'omologazione dei veicoli a motore.

Altri strumenti: quasi tutti i servizi della Commissione pubblicano orientamenti, manuali o note interpretative per rendere più agevole il processo di recepimento. Ogni servizio della Commissione si adopera per chiarire questioni irrisolte del recepimento con gli Stati membri attraverso riunioni di gruppi di esperti e contatti bilaterali. I problemi legati al recepimento sono spesso messi all'ordine del giorno delle riunioni pacchetto. Seminari, workshop e documenti di lavoro sono altri strumenti che vengono usati regolarmente per migliorare i risultati del recepimento.

La Commissione aiuta gli Stati membri a rendere il processo di recepimento quanto più possibile operativo e rapido con l'obiettivo ultimo che il diritto dell'UE sia correttamente applicato e diritti ed obblighi siano rispettati in maniera efficace. Ad esempio, il Libro verde sul futuro dell'IVA<sup>35</sup> mira ad individuare i modi per semplificare il sistema di IVA europea, così da rendere il suo recepimento più semplice. La Commissione svolge inoltre un ruolo attivo nel miglioramento della cooperazione locale Schengen fra i consolati degli Stati membri, anche attraverso attività di formazione, e nell'armonizzare le loro pratiche in linea con l'*acquis* dell'UE.

Le misure preventive riguarderanno *anche* il coinvolgimento dei cittadini nell'applicazione del diritto dell'Unione. Un possibile strumento è la banca dati giuridica online in materia di diritto dei consumatori (in particolare la direttiva 2005/29/CE<sup>36</sup>). La sensibilizzazione è una priorità chiave in settori in cui i cittadini devono fare affidamento principalmente sulle disposizioni del trattato per far valere i loro diritti, ad esempio la libera circolazione degli studenti, il riconoscimento dei diplomi universitari e gli sport.

***Conclusioni:** al fine di prevenire i problemi di recepimento e applicazione della nuova normativa, la Commissione continuerà a utilizzare una serie di misure preventive, compresi i piani di attuazione, a sostegno, in ultima analisi, dell'attuazione armoniosa e precisa delle future direttive.*

### **3.5. Tavole di concordanza**

Le tavole di concordanza sono utilizzate per mostrare in che modo gli Stati membri hanno recepito il diritto dell'Unione nel diritto nazionale, attraverso il riferimento all'effettivo recepimento di ciascun elemento di diritto dell'Unione.

Esse permettono una chiara visualizzazione delle norme nazionali che attuano ciascuno degli articoli di una direttiva e quindi facilitano i contatti con la Commissione quando occorre dimostrare che la direttiva è stata interamente recepita. Successivamente, esse possono essere un punto di ingresso per gli operatori che vogliono individuare le pertinenti disposizioni di legge.

---

<sup>35</sup> Libro verde sul futuro dell'IVA - Verso un sistema dell'IVA più semplice, solido ed efficiente, COM (2010) 695 definitivo, 1.12.2010.

<sup>36</sup> Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).

Dal 2003 la Commissione ha incluso nelle sue proposte di direttive disposizioni vincolanti relative alle tavole di concordanza. Tuttavia, nel corso del processo legislativo tali disposizioni vengono molto spesso soppresse su iniziativa del Consiglio.

Nell'accordo quadro che disciplina le relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione dal novembre 2010, entrambe le istituzioni hanno sottolineato l'ampia gamma di vantaggi delle tavole di concordanza e di conseguenza hanno riaffermato il loro impegno a mantenere tale metodo. Ai sensi della sezione 44 dell'accordo, il Parlamento europeo e la Commissione hanno ribadito il proprio impegno a preservare le disposizioni obbligatorie concernenti le tavole di concordanza nel corso dei negoziati legislativi.

**Conclusioni:** *la Commissione è dell'avviso che, in molti casi, le tavole di concordanza siano uno strumento importante per supportarla nel suo ruolo di garante dell'effettiva attuazione delle direttive e includerà pertanto disposizioni appropriate nelle proprie proposte. Essa si impegna a lavorare con il Consiglio ed il Parlamento europeo per trovare una soluzione che rafforzi il recepimento e il rispetto delle norme.*

### **3.6. Trasparenza**

Nel 2010 la Commissione ha continuato a pubblicare sul suo sito web<sup>37</sup> informazioni sintetiche su tutti i procedimenti d'infrazione a partire dalla fase di parere motivato e, in alcuni casi, dalla fase della lettera di costituzione in mora. La sintesi includeva lo Stato membro interessato, il servizio competente della Commissione, il numero di registrazione e il titolo del procedimento nonché la data e la natura dell'ultima decisione della Commissione.

La trasparenza è stata tra l'altro uno degli aspetti evidenziati nella revisione dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione. Alla sezione 44, l'accordo quadro recita:

*"Oltre alle relazioni specifiche e alla relazione annuale sull'applicazione del diritto dell'Unione, la Commissione mette a disposizione del Parlamento informazioni sintetiche su tutte le procedure d'infrazione sin dalla lettera di messa in mora, incluse, se richiesto dal Parlamento, le questioni cui la procedura d'infrazione si riferisce, caso per caso e nel rispetto delle norme sulla riservatezza, in particolare di quelle riconosciute dalla Corte di giustizia dell'Unione europea."*

**Conclusioni:** *la Commissione continuerà a promuovere la trasparenza sulla sua politica d'infrazione entro i limiti giuridici e giudiziari.*

## **4. LEGIFERARE CON INTELLIGENZA**

Nella sua comunicazione "Legiferare con intelligenza nell'Unione europea"<sup>38</sup>, la Commissione ha illustrato il suo approccio per integrare l'applicazione del diritto dell'Unione nel ciclo politico (cioè dalla fase di preparazione iniziale fino alla sua eventuale revisione).

---

<sup>37</sup> [http://ec.europa.eu/eu\\_law/infringements/infringements\\_annual\\_report\\_it.htm](http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_annual_report_it.htm)

<sup>38</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Legiferare con intelligenza nell'Unione europea, COM(2010) 543 definitivo. Si veda, per ulteriori informazioni, il sito web "Better Regulation": [http://ec.europa.eu/governance/better\\_regulation/key\\_docs\\_en.htm](http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/key_docs_en.htm)

L'obiettivo è sia quello di migliorare l'attuazione e applicazione della legislazione esistente che di migliorare la qualità della nuova legislazione. Tale approccio sarà ulteriormente sviluppato e dovrebbe contribuire a un efficace monitoraggio e applicazione del diritto dell'Unione europea.

## 5. CONCLUSIONI

Il 2010 è stato caratterizzato da attività volte ad attuare e sviluppare ulteriormente la riforma della gestione delle infrazioni da parte della Commissione, avviata nel 2007 con la comunicazione "Un'Europa dei risultati – applicazione del diritto comunitario".

Nel 2011 la Commissione continuerà a concentrarsi su settori chiave di questo approccio strategico, in particolare:

**la soluzione efficace dei problemi**, ad esempio, ampliando l'utilizzo di EU Pilot al fine di includere tutti gli Stati membri;

**la gestione efficace**, migliorando la gestione dei casi legati ad infrazioni, conformemente ai parametri di riferimento della Commissione;

**le misure preventive**, ad esempio, garantendo un approccio coerente e sistematico ai piani di attuazione;

**legiferare con intelligenza**, integrando maggiormente il controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea nel più ampio ciclo legislativo.